SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1988, n. 452.

Interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti volti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanare il patrimonio edilizio comunale ed i cosiddetti quartieri «minimi»;

b) realizzare l'urbanizzazione primaria e secondaria e riqualificare le reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturare e completare gli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) realizzare il potenziamento delle strutture universitarie e delle infrastrutture del porto e dell'aeroporto;

e) eseguire le opere urbane ed infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo d'Armi a Saline Ionica;

f) sistemare l'asse viario urbano della città di Reggio Calabria ed ammodernare i raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzare un sistema di parcheggi, anche a servizio delle aziende municipalizzate;

g) realizzare un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

h) realizzare opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria, tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

i) realizzare ed ammodernare le attrezzature sportive e per il tempo libero;

l) assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

2. L'area dell'ex ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata alla realizzazione della scuola allievi carabinieri.

3. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta formulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal presidente della giunta regionale della Calabria, su conforme parere del sindaco di Reggio Calabria, sentiti i sindaci degli altri comuni interessati ed il presidente della provincia.

4. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, direttamente o a mezzo di delegati, avvalendosi ove necessario di organi e uffici della pubblica amministrazione, realizza gli interventi, sentiti il presidente della giunta regionale della Calabria ed i sindaci dei comuni interessati. Nella esecuzione degli interventi devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

5. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione delle opere di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

6. Le somme destinate alla elaborazione dei progetti ed alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, di lire 280 miliardi nel 1989 e di lire 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: «Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati.

7. Le convenzioni ed i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi, né ad atti di approvazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1988, a lire 100 miliardi per il 1989 ed a lire 50 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988, a lire 150 miliardi per il 1989 ed a lire 130 miliardi per il 1990 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1, relativamente agli interventi finanziati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni ed enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il sindaco di Reggio Calabria propone la definizione fra i soggetti interessati di un accordo di programma previsto dalla legge medesima, che attui il coordinamento e la realizzazione delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidata la gestione del programma.

2. L'accordo di programma è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

3. Agli interventi previsti nell'accordo di programma si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

4. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, in via sostitutiva, possono provvedere il Ministro per i problemi delle aree urbane o i suoi delegati.

Art. 3.

1. L'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nella parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi applicabile anche alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché ad esercenti servizi di trasporto a fune, che sono stati danneggiati dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

Art. 4.

1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, il Ministro competente, su richiesta del comune, limitata a non più di cinque unità di personale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a tre anni.

3. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune.

4. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*
AMATO, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 274 a 282, relativi alle disposizioni delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 285, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica, che muta denominazione in oftalmologia, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 297, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è soppresso.

Art. 4.

Dopo l'art. 273 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'inclusione nello statuto della normativa generale delle scuole di specializzazione e al riordinamento delle scuole di specializzazione in oftalmologia e in igiene e medicina preventiva.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 274. — Nell'Università degli studi di Firenze sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 275. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 276. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 277. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 278. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 282.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 279. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 280. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 281. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 282. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 283. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 284. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 285. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 286. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 287. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 288. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel propriò piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 289 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 274 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 290. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università di Firenze.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 291. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 292. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 293. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 294. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neuroftalmologia. . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	ore	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 295. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso:

reparti, ambulatori e sale operatorie afferenti all'istituto di clinica oculistica;

servizio di angiologia oculare e il laboratorio di elettrofisiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 296. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Firenze.

Art. 297. — La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili, la scuola si articola negli indirizzi di «epidemiologia e sanità pubblica», di «organizzazione dei servizi sanitari di base», di «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» e di «laboratorio».

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, indirizzo di laboratorio.

Art. 298. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 299. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, con il concorso delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia, giurisprudenza, architettura, magistero, economia e commercio.

Art. 300. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 301. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;
b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;
c) giuridico-economica e sociologica;
d) medicina preventiva;
e) sanità pubblica.

Art. 302. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;

statistica medica e biometria;

epidemiologia generale e demografia;

metodologia epidemiologica applicata;

elementi di programmazione sanitaria;

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;

formazione e gestione del personale;

organizzazione e funzionamento degli ospedali;

organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;

microbiologia medica;

biochimica clinica;

microbiologia clinica;

tecniche ematologiche ed emocoagulative;

immunologia clinica ed allergologia;

microscopia clinica;

elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;

diritto e legislazione sanitaria;

psicologia medica;

nozioni di diritto amministrativo;

sociologia sanitaria e servizi sociali;

legislazione ospedaliera;

economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;

patologia e clinica delle malattie da infezione;

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;

elementi di genetica;

prevenzione ed assistenza nell'età senile;

igiene mentale;

educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;

igiene dell'ambiente;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

igiene edilizia e degli aggregati urbani;

igiene del lavoro e tossicologia industriale;

igiene ospedaliera;

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 303. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):		
istituzioni di matematica e elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65
Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):		
immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20
Medicina preventiva (ore 65):		
elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):		
epidemiologia generale e demografia	ore	90
Giuridico-economica e sociologica (ore 140):		
elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50
Medicina preventiva (ore 45):		
principi e metodologie di medicina preventiva	»	45
Sanità pubblica (ore 125):		
fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
metodologia epidemiologica applicata ore 80

Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologia-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):
elementi di programmazione sanitaria ore 65
metodologia epidemiologica applicata II » 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):
nozioni di diritto amministrativo . . » 40

Sanità pubblica (ore 205):
igiene degli alimenti e della nutrizione » 70
igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65
igiene del lavoro e tossicologia industriale. » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):
formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):
sociologia sanitaria e servizi sociali. » 40

Medicina preventiva (ore 225):
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90
prevenzione e assistenza nell'età senile » 90
igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):
igiene del lavoro e tossicologia industriale. » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
organizzazione e funzionamento degli ospedali. ore 80

Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 40
igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):
formazione e gestione del personale ore 60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):
legislazione ospedaliera . . . . » 60
economia sanitaria . . . . » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	ore	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):		
biochimica clinica	ore	60
microbiologia clinica	»	60
Medicina preventiva (ore 240):		
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40
Sanità pubblica (ore 40):		
igiene dell'ambiente	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):		
organizzazione e gestione dei laboratori	ore	50
Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):		
biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia.	»	50
microscopia clinica	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: epidemiologia e sanità pubblica, patologia clinica, batteriologia, virologia, chimica degli istituti di igiene, laboratori e strutture delle USL e degli enti convenzionati, altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati, purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 148

88A4242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 179 e 180, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta denominazione in quella di anestesia e rianimazione, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 206 a 214 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia, la cui denominazione è ora integrata con il termine «chirurgica», sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso che muta denominazione in quella di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 197 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 198. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica, indirizzo di terapia iperbarica

Art. 199. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 200. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 201. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 202. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 203. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:
anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:
farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:
fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 204. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica	»	10
biofisica	»	10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

tossicologia clinica	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):

tecnologie biomediche	»	10

Elementi di chirurgia (ore 20):

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio	ore	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica	»	20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale	»	10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	ore	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 205. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;
sale di risveglio post-operatorie;
unità di rianimazione;
reparti di terapia intensiva;
ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
unità di terapia iperbarica;
ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 206. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 207. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 208. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'ospedale civico di Palermo.

Art. 209. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 210. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) patologia speciale e metodologia clinica;

c) diagnostica clinica e di laboratorio;

d) terapia chirurgica generale e speciale;

e) tecniche operatorie.

Art. 211. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:
clinica e diagnostica differenziale malattie apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:
terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie;
tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 212. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):		
anatomia descrittiva e chirurgica . .	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica . .	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche.	»	65
Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):		
metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50
Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):		
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):		
anatomia ed istologia patologica . .	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55
Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):		
metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini	ore	40
tecnica e diagnostica endoscopica	»	65
patologia clinica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50):

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	ore	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 213. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti:

laboratori di endoscopia, fisiopatologia, analisi, ecografia, scintigrafia;

reparti di degenza della clinica chirurgica generale II dell'Università - Divisione chirurgica e sezione di endoscopia dell'ospedale civico di Palermo, U.S.L. n. 58.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 214. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 215. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 216. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica.

Art. 217. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 218. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 219. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 220. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):
chirurgia generale . . . . ore 70
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50
chirurgia sperimentale. . . . . » 40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70

Pronto soccorso (ore 60):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 60

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Anestesia e rianimazione (ore 40):
anestesiologia. . . . . » 40

Medicina sociale (ore 20):
lingua straniera (inglese scientifico) . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):
chirurgia generale . . . . ore 60
fisiopatologia chirurgica . . . . » 40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70

Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 50

Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 50

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva. . . » 60

Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Chirurgia d'urgenza (ore 170):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
microchirurgia	»	30
chirurgia vascolare	»	40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico	»	30

Pronto soccorso (ore 30):

organizzazione chirurgica delle grandi calamità	»	30

Diagnostica (ore 80):

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini)	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	30

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	60
chirurgia ginecologica	»	40
chirurgia urologica	»	40
neurochirurgia	»	40
traumatologia dell'apparato locomotore	»	40
chirurgia pediatrica	»	40

Pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio	»	40

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie	ore	50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
chirurgia plastica e riparatrice	»	50
cardiochirurgia	»	40
chirurgia toracica	»	60
chirurgia del politraumatizzato	»	30
chirurgia maxillo-facciale	»	30
chirurgia di guerra	»	30

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 221. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi: chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco addominali; chirurgia generale; patologia clinica per l'urgenza; terapia intensiva; endoscopia; diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 222. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima delle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1978, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 223. — Gli specializzandi che chiedono il trasferimento da altre università possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, udito il parere del direttore della scuola. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione o a corsi di dottorato di ricerca.

Art. 224. — Per quanto disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 175

88A4253

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 gennaio 1988.

Modificazione alla composizione di talune commissioni di esame per il conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, relativo alla disciplina dei titoli professionali marittimi;

Visti gli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1487, concernenti la determinazione dei requisiti e dei limiti di abilitazione dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina;

Visto l'art. 297 del citato regolamento con il quale è data facoltà al Ministro della marina mercantile di stabilire, tra l'altro, la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1953, relativo alla composizione delle commissioni di esame sopraindicate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1953);

Tenuto conto che con decreto ministeriale 1° agosto 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 20 settembre 1986); sono stati modificati i programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina, in relazione a quanto stabilito dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978, cui l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Sentita la commissione di studio sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento tecnico e la qualificazione del personale marittimo, istituita con decreto interministeriale 21 maggio 1981;

Considerata la necessità di integrare la composizione delle commissioni giudicatrici di cui al decreto ministeriale 13 marzo 1953 soprarichiamato con personale docente di istituti scolastici, al fine di assicurare un collegamento tra l'istruzione nautica e l'attività professionale;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina sono composte come segue:

1) per i titoli di capitano di lungo corso e aspirante capitano di lungo corso (articoli 248 e 250 del regolamento):

a) dal direttore marittimo o da un ufficiale superiore di porto delegato, presidente;

b) da un ufficiale superiore di vascello appartenente o proveniente dal servizio permanente effettivo, membro;

c) da un capitano superiore di lungo corso o, in mancanza, da un capitano di lungo corso, membro;

d) da un docente di navigazione, arte navale ed elementi di teoria della nave.

Funzionerà da segretario un ufficiale inferiore di porto o un impiegato civile del ruolo periferico del Ministero della marina mercantile;

2) per i titoli di capitano di macchina e aspirante capitano di macchina (articoli 266 e 267 del regolamento):

a) dal direttore marittimo o da un ufficiale superiore di porto, presidente;

b) da un ufficiale superiore del genio navale appartenente o proveniente dal servizio permanente effettivo, membro;

c) da un capitano superiore di macchina o, in mancanza, da un capitano di macchina, membro;

d) da un docente di macchine marine e servizi ausiliari di bordo.

Funzionerà da segretario un ufficiale inferiore di porto o un impiegato civile del ruolo periferico del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Le commissioni di cui al precedente articolo saranno nominate dai competenti direttori marittimi. Per gli esami i cui programmi comprenderanno tra le materie la lingua inglese, almeno uno dei membri di cui al precedente articolo dovrà avere conoscenza della lingua stessa.

Art. 3.

I punti 1 e 7 del decreto ministeriale 13 marzo 1953 sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1988

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1988
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 85

88A4276

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1988, in conto residui 1987, a favore delle regioni Basilicata e Molise, ai sensi degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 79/88, per l'esercizio 1988;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengano effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 1988, con la quale, fra l'altro, viene assegnata — a valere sulle residue disponibilità 1987 del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale — la somma complessiva di lire 5,0 miliardi alle regioni Basilicata e Molise, per il completamento delle strutture ospedaliere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 5,0 miliardi viene impegnata, a valere sulle residue disponibilità 1987 del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, a favore delle regioni Basilicata e Molise, per le finalità indicate in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Basilicata	2.500.000.000
Molise	2.500.000.000
Totale . . .	5.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988, in conto residui 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 154

88A4278

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di L. 33.256.471.000, per l'esercizio 1988, in conto residui 1986, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 79/88, per l'esercizio 1988;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 1988, con la quale a valere sulle residue disponibilità 1986 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, viene attribuita alle regioni ivi indicate la somma complessiva di L. 33.256.471.000 — di cui L. 3.904.850.000 a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali di talune regioni — per necessità urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (legge 7 agosto 1986, n. 462);

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 29.351.621.000 è impegnata, per l'esercizio 1986, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	1.724.808.000
Valle d'Aosta	474.383.000
Lombardia	1.833.500.000
provincia autonoma di Bolzano	289.663.000
provincia autonoma di Trento	262.924.000
Veneto	3.154.166.000
Friuli-Venezia Giulia	1.421.010.000
Liguria	656.962.000
Emilia-Romagna	3.781.979.000
Toscana	2.509.523.000
Umbria	658.569.000
Marche	1.200.000.000
Lazio	1.417.798.000
Abruzzo	1.405.483.000
Molise	314.828.000
Campania	2.601.075.000
Puglia	2.353.176.000
Basilicata	728.710.000
Calabria	1.334.807.000
Sicilia	—
Sardegna	1.228.257.000
Totale . . .	29.351.621.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 3.904.850.000, per l'esercizio 1986, è impegnata per le esigenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla tabella *B*) allegata alla delibera CIPE 28 gennaio 1988 citata in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Veneto	679.200.000
Umbria	482.950.000
Lazio	767.795.000
Abruzzo	597.531.000
Campania	874.334.000
Sicilia	185.000.000
Sardegna	318.040.000
Totale	3.904.850.000

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 33.256.471.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1988, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 155

88A4279

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 1.678,030 miliardi per l'esercizio 1988, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 79/88, per l'esercizio 1988;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 1988 con la quale, fra l'altro, viene assegnata, a valere sulle disponibilità 1988 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 1.678,030 miliardi per le opere di manutenzione straordinaria e di contrasto dell'obsolescenza tecnologica, con priorità per impieghi coerenti con le indicazioni della legge n. 595/85;

Ritenuto di dover impegnare, per il 1988, il citato importo di lire 1.678,030 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al punto 2 della richiamata delibera CIPE 28 gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.678,030 miliardi, per l'esercizio 1988, è impegnata per le opere di cui al punto 2 della richiamata delibera CIPE 28 gennaio 1988, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Piemonte	132.947
Valle d'Aosta	3.070
Lombardia	244.882
Provincia autonoma di Bolzano	12.575
Provincia autonoma di Trento	15.276
Veneto	157.974
Friuli-Venezia Giulia	49.207
Liguria	64.149
Emilia-Romagna	128.265
Toscana	111.618
Umbria	24.453
Marche	47.110
Lazio	132.368
Abruzzo	35.156
Molise	9.144
Campania	136.495
Puglia	123.545
Basilicata	15.309
Calabria	53.214
Sicilia	133.184
Sardegna	48.089
Totale	1.678.030

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 1.678,030 miliardi graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 156

88A4280

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1988.

Soppressione della sezione doganale «Capannone», dipendente dalla dogana di Savona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di II e III categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale «Capannone», dipendente dalla dogana di Savona, avanzata dal compartimento doganale di Genova, in considerazione della prolungata inattività della sezione doganale medesima;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere tale sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale «Capannone», dipendente dalla dogana di Savona.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4274

DECRETO 30 settembre 1988.

Determinazione del saggio di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1988 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1988 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1988;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1988, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito

dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura dell'11,053 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 19 luglio 1988, concernente il pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

88A4275

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 ottobre 1988, n. 453.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro di produzione 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, modificato dai regolamenti CEE del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982 e n. 1583/86 del 23 maggio 1986;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto *e)* dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1989, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1989, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 1455/82 del Consiglio e dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1583/86 del Consiglio, citati in premessa, il grano duro di produzione 1989 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2, dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1989, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1989, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province della regione Lazio ai settori decentrati provinciali agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione - sezione alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.

Gli uffici sopramenzionati provvedono alla istruttoria, al controllo ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie seminata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno presentate con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1989.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto od incompetenti per territorio sono nulle.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio presso l'azienda del produttore, richiesti dal regolamento CEE n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, ed in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, ed in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso presentato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata contestuale sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione e dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comporta la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 ottobre 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

Adamello	Durango	Rodeo
Alcantara	Endura	Salapia
Ambral	Grazia	S. Alberto
Amedeo	Icaro	S. Paolo
Antas	Isa	Simeto
Appio	Latino	Solitario
Appulo	Lilian	Tappo
Arcangelo	Lira	Trinakria
Ardente	Karel	Ulisse
Berillo	Martino	Valforte
Bravo	Messapia	Valgerado
Capeiti 8	Mito	Valitalico
Cappelli	Nepal	Valnova
Castello	Norba	Valriccardo
Celso	Olinto	Vento
Creso	Peleo	Vezio
Curzio	Piceno	Vespro
Daunia	Plinio	Vitron
Duilio	Ringo	

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1989

All'ispettorato provinciale agricoltura e/o alimentazione ....
ovvero: *ai settori decentrati prov.li agricoltura ....*
ovvero: *all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di ....*
ovvero: *servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione di ....*
ovvero: *amministrazioni provinciali - assessorati della agricoltura di ....*

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_|
e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_| dichiara di aver
seminato grano duro delle seguenti varietà |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sugli appezzamenti di seguito descritti:
Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are

Ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 1988, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari......................., condotti direttamente;

per ettari......................., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 7 ottobre 1988, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal o dai comuni nel cui territorio sono ubicate le superfici di terreno sopra dichiarate.

.........................., li ....

Firma

---

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare «dichiarante» oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del partecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87:

«1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del Trattato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2.

5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite:

— le modalità di applicazione del presente articolo;

— le carateristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa».

Nota all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82:

«1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli successivi.

2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne è in corso la vegetazione».

Nota all'art. 3:

Si trascrive l'allegato menzionato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76 (il cui testo è riportato nella nota all'art. 2), nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1455/82, n. 3796/85 e n. 1583/86; è trascritta in particolare soltanto la parte dell'allegato concernente l'Italia:

«ITALIA

Regioni:

Abruzzo	Molise
Basilicata	Puglia.
Calabria	Sardegna
Campania	Sicilia
Lazio	Toscana».
Marche	

Nota all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro:

«1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto è conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto.

2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varietà di sementi utilizzate. Tale dichiarazione vale quale domanda d'aiuto».

88G0514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1988, registro n. 9, foglio n. 317, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci è stata autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare Casabella, al convenuto prezzo di lire 230 milioni, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Treviso per lire 235 milioni, una porzione di fabbricato in Treviso al vicolo S. Pancrazio angolo vicolo S. Leonardo, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Treviso alla partita 1297, da destinare a sede sociale della federazione provinciale dell'Associazione.

88A4261

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 18 maggio 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 13 maggio 1988 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988, si rende noto che il 4 novembre 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 18 maggio 1990.

88A4263

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Manifatture Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 10 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montedipe* ex *Eral*, con sede in Milano, stabilimenti di Potenza e Vercelli:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Montedipe* ex *Acna*, con sede in Milano, stabilimenti di Cengio (Savona) e Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Montedipe* ex *Acna*, con sede in Milano, stabilimenti di Cengio (Savona) e Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 3 luglio 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

5) *S.p.a. Montedipe* ex *Vinavil*, con sede in Milano, e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Montedipe* ex *Vinavil*, con sede in Milano, e stabilimento di Valdossola (Novara):

periodo: dal 3 luglio 1988 al 3 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

7) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano, stabilimenti di Bollate (Milano), Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano, Novara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Terni e uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sardamag*, con sede in S. Antioco (Cagliari), e stabilimento di S. Antioco (Cagliari):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981: dal 19 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sardamag*, con sede in S. Antioco (Cagliari), e stabilimento di S. Antioco (Cagliari):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 19 gennaio 1988;
causale: crisi aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981: dal 19 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sardamag*, con sede in S. Antioco (Cagliari), e stabilimento di S. Antioco (Cagliari):

periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981: dal 19 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit*, con sede in Roccasecca (Frosinone) e stabilimento di Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 2 dicembre 1986;
causale: crisi aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit*, con sede in Roccasecca (Frosinone) e stabilimento di Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 3 dicembre 1986 al 2 giugno 1987;
causale: crisi aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit*, con sede in Roccasecca (Frosinone) e stabilimento di Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 3 giugno 1987 al 30 ottobre 1987;
causale: crisi aziandale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Geomeccanica*, con sede in Siracusa, stabilimenti di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa (esclusi i lavoratori in C.F.L.):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo), stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo), stabilimento di Tolmezzo (Udine):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: al 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo), stabilimento di Mantova:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo), stabilimento di Treviso:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ferentino moda*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Roma):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Tubi Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Casarza Ligure (Genova):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Tubi Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Casarza Ligure (Genova):

periodo: dal 6 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

22) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo, stabilimenti di Castelmella (Brescia), Crevalcore (Bologna), S. Martino B.A. - Belfiore d'Adige (Verona) e Villesse (Gorizia):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo, stabilimenti di Castelmella (Brescia), Crevalcore (Bologna), S. Martino B.A. - Belfiore d'Adige (Verona) e Villesse (Gorizia):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 29 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo, stabilimenti di Castelmella (Brescia), Crevalcore (Bologna), S. Martino B.A. - Belfiore d'Adige (Verona) e Villesse (Gorizia):

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.a.s. Ernesto Alquati*, con sede in Oristano (Cagliari) e stabilimento di Oristano (Cagliari):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 28 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 28 gennaio 1987 al 27 luglio 1987;
causale: fallimento in data 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 28 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Chromolit Italia*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. Menozzi & De Rosa*, con sede in Montesilvano (Pescara), stabilimenti di Atri (Teramo) e Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Nuova Samim*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. Nuova Samin*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. Sebino sud*, con sede in Gissi (Chieti) e stabilimento di Gissi (Chieti):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Sebino sud*, con sede in Gissi (Chieti) e stabilimento di Gissi (Chieti):

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

34) *Meridionale Icosud*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: dal 15 marzo 1987 al 14 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

35) *Meridionale Icosud*, con sede in Siracusa e stabilimento in Siracusa:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grottole (Matera) e stabilimento di Grottole (Matera):
periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1985 dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Robex*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Robex*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Valigi*, con sede in S. Martino in Campo (Perugia) e stabilimento di S. Martino in Campo (Perugia):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Sali Italiani*, con sede in Palermo e stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

42) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra-Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra-Corciano (Perugia):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Sansone*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Surbo (Lecce):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Centro confezioni camicie*, con sede in Catania e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera in Montoro (Terni):
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Officine Riboli*, sede in Tocco Casauria (Pescara) e stabilimento di Tocco Casauria (Pescara);
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

47) *S.a.s. I.C.A. - Industria conglomerati autotrasportati*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto e Lese di S. Severina (Catanzaro):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

48) *S.a.s. I.C.A. - Industria conglomerati autotrasportati*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto e Lese di S. Severina (Catanzaro):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Calzaturificio Leone*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Corridonia (Macerata):
periodo: dal 30 aprile 1987 al 30 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 30 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. Calzaturificio Leone*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Corridonia (Macerata):
periodo: dal 31 ottobre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 30 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Industrie Ilssa Viola (già Ilssa Viola industriale)*, con sede in Firenze e stabilimento di Pont Saint Martin (Aosta);
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.n.c. Panno Renato & Ennio*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: 8 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Betavit*, con sede in Attigliano (Terni) e stabilimento di Attigliano (Terni):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Laterizi Torres*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Vetroceramica Turritana*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Laterizi Parenti*, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e stabilimento di Belvedere Marittimo (Cosenza):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

58) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 28 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino);
periodo: dal 29 dicembre 1987 al 28 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 29 giugno 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

61) *S.p.a. Bacini siciliani*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:
periodo: dal 18 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

62) *S.p.a. Creazionmi Janus*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 28 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Creazioni Janus*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata):
periodo: dal 29 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. S.I.L.C. - Soc. Ind. laterizi coriglianese*, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e stabilimento di Corigliano Calabro (Cosenza):
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

65) *S.a.s. Confezioni Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrufo di S. Omero (Teramo);
periodo: dal 24 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

66) *S.a.s. Confezioni Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrifo di S. Omero (Teramo);
periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

67) *Soc. Confezioni Salinello*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo):
periodo: dall'8 giugno 1987 all'8 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

68) *Soc. Confezioni Salinello*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo):
periodo: dal 9 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

69) *S.n.c. Confezioni Jaqueline Elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 5 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

70) *S.n.c. Confezioni Jaqueline Elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:
periodo: dal 6 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

71) *S.p.a. Alco*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

72) *S.p.a. Briko*, con sede in Nereto (Teramo) e stabilimento di Nereto (Teramo);
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 2 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

73) *S.n.c. F.lli Scaglione laterizi*, con sede in Tarsia (Cosenza) e stabilimento di Tarsia (Cosenza):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Rhibo* ex *Rhibena*, con sede in Radicofani (Siena) e stabilimento di Radiocofani (Siena):
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

75) *S.n.c. De Silva Ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):
periodo: dal 4 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. So.La.J. - Solai laterizi jonici*, con sede in Siderno (Reggio Calabria) e stabilimento di Siderno (Reggio Calabria):
periodo: dal 27 luglio 1987 al 26 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. So.La.J. - Solai laterizi jonici*, con sede in Siderno (Reggio Calabria) e stabilimento di Siderno (Reggio Calabria):
periodo: dal 27 gennaio 1987 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

78) *S.r.l. Pir*, con sede in Bellocchi di Fano (Pesaro) e stabilimento di Bellocchi di Fano (Pesaro);
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Cantieri Posillipo*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):
periodo: dal 27 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Cantieri Posillipo*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina);
periodo: dal 28 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

81) *S.r.l. C.M.P. Trend*, Con sede in Pesaro e stabilimenti di Pesaro e Montellabate (Pesaro):
periodo: dal 27 luglio 1987 al 26 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

82) *S.r.l. C.M.P. Trend*, con sede in Pesaro e stabilimenti di Pesaro e Montellabate (Pesaro):
periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

83) *S.p.a. Antonio De Rocco, industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Antonio De Rocco, industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce), e stabilimento di Casarano (Lecce):
periodo: dal 7 marzo al 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

85) *S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 19 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

86) *S.p.a. System «D»*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano località Ferriera (Perugia):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

87) *S.p.a. Fleur sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

88) *S.r.l. Car Bus*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):
periodo: dal 9 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

89) *S.r.l. Cementeria De Gennaro*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

90) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):
periodo: dal 10 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 10 agosto 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79.

91) *S.r.l. Baldelli*, con sede in Città di Castello (Perugia), stabilimento di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

92) *S.a.s. Felice Chirò & C. industria marmi*, con sede in S. Severo (Foggia) e stabilimento di Lesina (Foggia):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

93) *S.r.l. Pastificio Samos*, con sede in Ragusa e stabilimento di Ragusa:
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

94) *S.r.l. Baldoni macchine*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 28 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 28 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

95) *Soc. Lareg di Edmondo di Maurizio*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

96) *Soc. Filatura del Fucino*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):
periodo: dal 13 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

97) *S.p.a. Indel*, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro) e stabilimento di Sant'Agata Feltria (Pesaro):
periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 27 gennaio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

98) *S.p.a. Neohm*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):
periodo: dal 20 settembre 1985 al 20 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale: 31 marzo 1980: dall'11 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

99) *S.p.a. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):
periodo: dal 21 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1980: dall'11 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

100) *S.p.a. Neohm*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):
periodo: dal 22 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1980: dall'11 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

101) *S.p.a. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Saronno (Varese):
periodo: dal 1° luglio 1987 al 1° gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1979: dal 22 gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

102) *S.p.a. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Saronno (Varese):
periodo: dal 2 gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1979: dal 22 gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Ceramiche Ambassador*, con sede e stabilimento in Finale Emilia (Modena), fallita in data 13 ottobre 1987:
periodo: dal 13 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *Ceramiche Ambassador*, con sede e stabilimento in Finale Emilia (Modena), fallita in data 13 ottobre 1987:
periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima comcessione: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *Cartiera del Maglio*, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Borgonovo di Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *Calzaturificio Gaviga*, con sede e stabilimento in Fusignano (Ravenna):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 13 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *Bartoli pelliccerie*, con sede e stabilimento in Guastalla (Reggio Emilia):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *Finetti & Brogli*, con sede e stabilimento in Ferrara;
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *Èden confezioni*, con sede e stabilimento in Savignano sul Rubicone (Forlì):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *Ducati meccanica*, con sede e stabilimento in Bologna;
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *Confit - Confezioni italiana tessuti S.p.a.*, con sede e stabilimento in Reggio Emilia:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *Confit - Confezioni italiana tessuti S.p.a.*, con sede e stabilimento in Reggio Emilia:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ceramica Sant'Eliseo* ex *S.A.I.M.E.*, con sede in Modena e stabilimento in Maranello (Modena);
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Pontex* di Ozzano Emilia (Bologna), fallita in data 16 dicembre 1987:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Votex Hydra* di Fossalta di Copparo (Ferrara):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Viro Innocenti* di Zola Predosa (Bologna):
periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *Smith International Italia*, con sede legale in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimenti in Saline di Volterra (Pisa) e Castelmaggiore (Bologna):
periodo: dal 3 gennaio 1988 al 3 luglio 1988:
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987 e 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si

16) *S.r.l. Sirri*, con sede e stabilimento in San Zeno di Galeata (Forlì), fallita in data 26 novembre 1987:
periodo: dal 26 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 26 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *Marazzi ceramiche*, con sede legale in Bologna, sede amministrativa in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo (Modena) e Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.r.l. Industria laterizi S. Lucia*, con sede e stabilimento in Medesano (Parma):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no

19) *S.p.a. O.M.C.*, con sede e stabilimento in Piacenza e magazzino in Calendasco (Piacenza):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si

20) *Nuova Callegari & Ghigi*, con sede e stabilimento in Ravenna:
periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si

21) *S.p.a. Mariella*, con sede e stabilimento in Meldola (Forlì):
periodo: dal 12 ottobre 1987 all'11 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 18 ottobre 1982;
pagamento diretto: si

22) *S.p.a. P.G.S.*, con sede e stabilimento in Roveleto di Cadeo (Piacenza):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.P.C. - Stabilimenti poligrafici Cassino*, con sede in Villa S. Lucia (Frosinone), stabilimenti di Cassino (Frosinone) e Villa S. Lucia (Frosinone):
periodo: dal 2 aprile 1987 al 1° luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si

2) *S.p.a. Comes*, con sede in Roma e stabilimento di Ariccia (Roma):
periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: no

3) *S.p.a. Olin divisione Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Roma):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: no

4) *S.p.a. Ceramica Dalia* (ex *Ceramica del sud)*, con sede in Avellino e stabilimento di Castelforte (Latina):
periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dall'11 agosto 1983;
pagamento diretto: si

5) *S.r.l. N.C.S. - Nuova cartotecnica del sud (Italfin 80)*, con sede in Villa S. Lucia (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si

6) *S.p.a. N.C.S.- Produzione imbottigliamento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):
periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si

7) *S.p.a. N.C.S.- Produzione imbottigliammento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si

8) *S.p.a. Ondaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Frosinone:
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si

9) *S.r.l. Alimentar sud*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si

10) *S.r.l. Olimpia industria ceramica*, con sede in Corchiano (Viterbo) e stabilimento di Corchiano (Viterbo):
periodo: dal 5 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 5 giugno 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Olimpia industria ceramica*, con sede in Corchiano (Viterbo) e stabilimento di Corchiano (Viterbo):
periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: fallimento in data 5 giugno 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Calzificio del Mezzogiorno*, con sede in Latina scalo e stabilimento di Latina scalo:
periodo: dal 9 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Sub Sea Oil Services*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sub Sea Oil Services*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):
periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. La Doria*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 3 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. La Doria*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 4 settembre 1986 al 4 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. La Doria*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 5 marzo 1987 al 5 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Spica*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Calzaturificio Calbi*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuova Mecfond* gia *FMI Mecfond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Face Sud selettronica*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), direzione e laboratorio di Salerno:

periodo: dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Duerre Sud,* con sede in Caserta e stabilimento di Casapulla (Caserta):

periodo: dall'8 marzo 1987 all'8 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Duerre sud,* con sede in Caserta e stabilimento di Casapulla (Caserta):

periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Fonderia di Somma,* con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Fratelli Borletti* ora *Borletti FB,* con sede in Milano e stabilimenti di Canegrate (Milano), Corbetta (Milano), Milano, S. Giorgio su Legnano (Milano) e Sedriano (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 30 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Amina Rubinacci,* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Mobilificio Petti,* con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 2 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. M.C. sud,* con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 29 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. M.C. sud,* con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 2 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Nevano,* con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Nevano,* con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Pierrel,* con sede in Napoli e stabilimenti di Capua (Caserta), Lorenzè di Ivrea (Torino), uffici e centro ricerche in Milano:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. S.I.P.A. - Società industriale prefabbricati armati,* con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare,* con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 1° marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare,* con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1988 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Manifatture Stella del sud,* con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 2 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Sedicolor,* con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 16 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Wood Working,* con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 7 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. An.S.A. Anzilotti & C.,* con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola,* con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 3 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. S.E.V.A. - Soc. elettrochimica vesuviana az.ria*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 3 settembre 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Gilardini divisioni componenti meccanici*, con sede in Torino e stabilimenti di Livorno e Marina di Pisa (Pisa):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Precompressi Quaranta*, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 23 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Precompressi Quaranta*, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 24 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

32) *S.r.l. Tranceria del sole*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Tranceria del sole*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno, stabilimento e direzione in Salerno:

periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno, stabilimento e direzione in Salerno:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

36) *S.n.c. Conceria V. & A. Trerotola*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Marlin di Marcolin & C.* di Piove di Sacco (Padova):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Marlin di Marcolin & C.* di Piove di Sacco (Padova):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Berton di Fabrizio Berton & C.*, con sede e stabilimento in Scorzé (Vicenza):
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Bica*, con sede e stabilimento in Candiana (Padova):
periodo: dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Officine ferroviarie veronesi*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Caber Italia*, con sede legale e stabilimento di Montebelluna (Treviso):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Lanificio Pietro Cazzola*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Lanificio Pietro Cazzola*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza):
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Bottega veneta*, con sede e stabilimento in Vicenza:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Simmel meccanica*, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso):
periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Simmel meccanica*, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 comma 1, della legge n. 160/88): si.

12) *S.p.a. Zetronic*, con sede e stabilimento in Selvazzano Dentro (Padova):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Zetronic*, con sede e stabilimento in Selvazzano Dentro (Padova):
periodo: dall'8 giugno 1986 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Officine Zorzi*, con sede e stabilimento in Treviso:
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 31 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Eurocomp Venezia Wood*, con sede e stabilimento in Mellaredo di Pianiga (Venezia):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Cartotecnica trentina* di Ala (Trento):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Cartotecnica trentina* di Ala (Trento):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Lange* di Mollaro di Taio (Trento):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

19) *Magnifica comunità generale di Fiemme*, con sede in Cavalese (Trento) e stabilimento in Ziano di Fiemme (Trento):
periodo: dal 9 dicembre 1986 al 9 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Tecnopan* già *S.p.a. Tecnopan industriale*, con sede e stabilimento in Bolzano:
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. E.L.V. - Elettromeccanica lombardo veneta* di Rovereto (Trento):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 22 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. E.L.V. Elettromeccanica lombardo veneta* di Rovereto (Trento), fallita il 23 febbraio 1988:
periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.p.a. Corif - Conceria rifinizione friulana*, con sede in Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimenti in Pozzuolo del Friuli (Udine) e Campeglio di Faedis (Udine):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Filatura di Cordenons*, con sede e stabilimento in Cordenons (Pordenone):
periodo: dal 26 luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 26 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Nova Pamar* di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Officine meccaniche goriziane*, con sede e stabilimento in Gorizia:
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore di undici dipendenti della ditta Tipografica Editrice Sperotto rag. Giovanni di Sperotto rag. Bortolino di Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1987 al 29 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1988 in favore di trentasette lavoratori-operai dipendenti dalla S.r.l. Prefer ed occupati presso lo stabilimento di Bettola (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali (settimana di 16 ore - ore 8 per due giorni, settimana di 24 ore - ore 8 per tre giorni), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio 1988 al 5 gennaio 1989.

88A4265 - 88A4272

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di tre membri della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreti ministeriali in data 17 ottobre 1988:

il signor Intranò Luigi, operatore tecnico, in servizio presso l'archivio di Stato di Bari, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia in sostituzione del signor Tursi Oreste;

il signor Nardone Pasquale, ragioniere, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Taranto, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia in sostituzione del signor Ferro Angelo;

il signor Baldassarre Michele, coadiutore principale, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Puglia in sostituzione del signor Piazzola Luigi.

88A4269

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Perugia, per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1988, la signora Giovanna Piccirilli, assistente tecnico agrario, in servizio presso l'ispettorato centrale repressioni frodi - ufficio di Perugia, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale di Perugia per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Maurizio Ingi.

88A4266

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina veterinaria:

medicina operatoria veterinaria;

fisiologia generale e speciale veterinaria II (fisica biologica).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e storia dell'arte greca e romana.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

ingegneria sanitaria:

misure elettriche.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina veterinaria:

ostetricia veterinaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4301

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);

chimica tossicologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

sociologia dell'organizzazione.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

economia dei paesi socialisti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4302

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto n. 1769-sett. 2°/2ª del 2 dicembre 1987, l'Università degli studi di Modena, è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di Risparmio, la donazione consistente nella somma di L. 28.655.000 così ripartita:

12.000.000 da destinare all'istituto di fisiologia umana, quale contributo per l'acquisto di una strumentazione scientifica per neurofisiologia;

9.655.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica, quale contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per il servizio di ematologia;

7.000.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, quale contributo per l'acquisto di un computer da utilizzarsi per l'attività del gruppo di ricerca sui tumori dell'apparato digerente.

88A4305

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto n. 1-14/6/494 Div. II del 3 dicembre 1987, l'Università degli studi di Trieste, è stata autorizzata ad accettare dal dott. Renzo Pincherle e dalla dott.ssa Nicoletta Goldschidt, la donazione consistente in un raccolta di testi riguardanti la storia della medicina, da destinare alla Biblioteca centrale della facoltà di medicina e chirurgia.

88A4304

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882520) L. 800